



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea

Servizio II - Tutela del Patrimonio Architettonico

Via di San Michele, 22 – 00153 ROMA

Tel 06/58434513 – Fax 06/58434524 e-mail: [dg-pbaac.servizio2@beniculturali.it](mailto:dg-pbaac.servizio2@beniculturali.it); e-mail PEC: [mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it);  
[www.pabaac.beniculturali.it](http://www.pabaac.beniculturali.it)

CIRCOLARE N.

Prot. n. 37161 del 25 NOV. 2011  
34 03.04

Alle Direzioni Regionali per i  
Beni Culturali e Paesaggistici  
LORO SEDI

E p.c.  
Al Segretariato Generale  
Via del Collegio Romano, 27  
00186 – ROMA



Alla Conferenza Episcopale Italiana  
Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici  
Via Aurelia, 468  
00165 - ROMA

**OGGETTO:** DL. 70 del 13 maggio 2011, convertito in legge con modifiche dall'art. 1 comma 1 della L.12 luglio 2011 n. 106. – Modifiche agli articoli 10 comma 5 e 12 comma 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Applicabilità ai procedimenti in corso su immobili non ancora ultrasettantennali – Parere dell'Ufficio legislativo n. 20272 dell'11/11/2011.

A seguito di esplicite richieste sia da parte degli organi periferici del Ministero che della CEI, questa Direzione generale ha ritenuto opportuno formulare all'Ufficio legislativo, con nota 32693 del 18/10/2011, un quesito in merito all'applicabilità delle modifiche apportate dal decreto legge 70/2011, convertito nella legge n. 106/2011, agli articoli 10, comma 5 e 12, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai procedimenti di verifica dell'interesse culturale già avviati su istanza di parte o d'ufficio, in base alla previgente normativa, per immobili, opera di autore non più vivente e di realizzazione ultracinquantennale, ma che non abbiano superato il requisito dell'ultrasettantennalità, che risultino non ancora conclusi al momento della entrata in vigore del citato decreto legge.



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea

Servizio II - Tutela del Patrimonio Architettonico

Via di San Michele, 22 – 00153 ROMA

Tel 06/58434513 – Fax 06/58434524 e-mail: [dg-pbaac.servizio2@beniculturali.it](mailto:dg-pbaac.servizio2@beniculturali.it); e-mail PEC: [mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it);  
[www.pabaac.beniculturali.it](http://www.pabaac.beniculturali.it)

L'ufficio legislativo, con nota 20272 dell'11/11/2011, che si allega alla presente circolare, ha espresso un compiuto parere, ritenendo la normativa previgente alle ultime modifiche non applicabile nel caso di specie, essendo "*...venuto meno uno dei presupposti essenziali del potere amministrativo di verifica*", con conseguente archiviazione dei procedimenti avviati.

Stante la rilevanza della problematica sollevata ed i suoi riflessi sull'attività complessiva di tutela posta in essere dagli organi periferici del nostro Ministero, si ritiene opportuno portare a conoscenza di codeste Direzioni il suddetto parere, con contestuale invito a darne massima diffusione anche presso le altre strutture periferiche presenti nel territorio regionale di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Arch. Antonia Pasqua Recchia)



lope  
T.  
romu

# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Ufficio Legislativo


MBAC-UDCM  
LEGISLATIVO  
0020272-11/11/2011  
CI 02 01 00/64 5

Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle  
Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee  
Servizio IV - Tutela e Qualità del Paesaggio  
Via di San Michele, 22  
ROMA  
(risposta a nota prot. 32693 del  
18.10.2011)



e, p. c.

Segretario Generale  
SEDE



OGGETTO: DL. 13 marzo 2011 n. 70 convertito in legge con modifiche dall'art. 1, comma 1, della l. 12 luglio 2011, n. 111. Modifiche apportate agli artt. 10, comma 5 e 12, comma 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Applicabilità ai procedimenti in Corso

Con nota prot. 32693 del 18.10.2011 codesta Direzione Generale ha chiesto il parere di quest'Ufficio Legislativo in merito all'incidenza del D.L. n. 70/2011, convertito in L. n. 111/111, con il quale è stato elevato a settanta anni il presupposto minimo di storicizzazione previsto dall'ultimo comma dell'art. 10 del Codice, relativamente ai procedimenti di verifica avviati ma non ancora conclusi.

In particolare, il quesito investe il caso in cui il procedimento di verifica, legittimamente avviato su istanza di parte o d'ufficio nei confronti di un immobile, opera di un autore non più vivente e di realizzazione ultracinquantennale, ma non ultrasettantennale, non sia ancora concluso al momento di entrata in vigore della nuova previsione normativa.

Ciò posto, si osserva che costituisce principio generale quello secondo cui nell'ambito dei procedimenti amministrativi, a differenza delle modifiche puramente procedimentali, per le quali vale il principio *tempus regit actum*, nel caso di mutamento della norma regolatrice del potere amministrativo, restano soggetti alla previgente normativa solo quei sub-procedimenti che hanno prodotto effetti consolidati o comunque legittimamente esteriorizzati e portati concretamente ad esecuzione ed allorché, comunque, questi ultimi non siano più suscettibili di revisione o modificazione.

Ove, invece, lo *jus superveniens* intervenga prima della conclusione di un iter procedimentale complesso, in cui la conservazione dell'efficacia di atti resi sotto la vigenza di norme preesistenti risulti ormai inutile a fronte della nuova delimitazione del relativo potere, la nuova normativa avrà l'effetto di determinare l'archiviazione del procedimento amministrativo e quindi anche degli atti compiuti quando era in vigore la precedente normativa.

Nella specie, dunque, i procedimenti iniziati, ma non ancora conclusi, non potranno essere portati a compimento in quanto, per effetto dello *jus superveniens*, è venuto meno uno dei presupposti essenziali del potere amministrativo di verifica, di cui trattasi.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

(Cons. Paolo Carpentieri)

